

2344. Mancato pagamento delle quote. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati¹.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto².

¹ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

² Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2345. Prestazioni accessorie. Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Sezione V

Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi^{1 2}

¹ Sezione così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

² Per la disciplina transitoria in materia di sistemi di amministrazione, controllo dualistico e monistico, di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari, v. l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2346. Emissione delle azioni. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni [2468, comma 2]¹.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale [2343, comma 4; 2454, 2464, comma 1].

Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti [2349, comma 2, 2351, comma 5, 2376]. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione^{2,3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

² V. art. 1, comma 491, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

³ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2347. Indivisibilità delle azioni. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di proprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati [2437, 2441] da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti [2372, comma 5].

I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti [2344]^{1,2}.

¹ Relativamente alle istanze di cui al presente articolo trovano applicazione le norme di cui alla Sezione I (Del procedimento in confronto di una parte sola) del Capo II (Del procedimento) del Titolo IV (Del procedimento in camera di consiglio), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (art. 33, D.Lgs. 5/2003, cit.), poi **abrogato** dall'art. 54, L. 18 giugno 2009, n. 69 (le disposizioni ivi contenute continuano ad applicarsi alle con-

troverse pendenti alla data di entrata in vigore della L. 69/2009 cit.).

² Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2348. Categorie di azioni. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite [2468, comma 3]. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie [2376].

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2349. Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti [Cost. 46]. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti [2346, comma 6, 2351, comma 5, 2376]. In tal caso possono es-

sempre previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto^{1,2}.

¹ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

² Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2350. Diritto agli utili e alla quota di liquidazione. Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti [2433, commi 1 e 2, 2433-*bis*] e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione [2492, 2493], salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.

Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-*bis*, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria¹.

Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società².

¹ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

² Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2351. Diritto di voto. Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni [2348, comma 2, 2368, 2369, comma 5] senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non

meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale [2369, comma 5].

Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o dispone scaglionamenti¹.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti².

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano^{3,4}.

¹ Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116.

² Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116.

³ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

⁴ Per una deroga delle disposizioni di cui al presente articolo, v. art. 127-*sexies*, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall'art. 20, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116.

2352. Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni. Nel caso di pegno [2784 ss.] o usufrutto [978 ss.] sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle

azioni [c.p.c. 670, 671] il diritto di voto è esercitato dal custode.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione [2446, 2447].

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347 [2347, comma 1].

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode [2471-bis]¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2353. Azioni di godimento. Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori

delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale [2376]¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2354. Titoli azionari. I titoli possono essere nominativi [2345, comma 2, 2355, comma 3, 2355-bis, comma 1] o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente¹.

Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.

I titoli azionari devono indicare:

1) la denominazione e la sede della società;

2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;

3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale;

4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate [2356];

5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti [2355-bis, comma 4].

I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari

negoziati o destinati alla negoziazione **nelle sedi di negoziazione**².

Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma³.

¹ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

² Comma così modificato dall'art. 4, **D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176**. Il testo previgente disponeva: *Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.*

³ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2355. Circolazione delle azioni.

Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari [2346, comma 1] il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.

Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.

Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2355-bis. Limiti alla circolazione delle azioni. Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento [2437, comma 2 lett. b)].

Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo [2343, comma 3, 2345, comma 2, 2354, 2469, comma 2]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2356. Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate.

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido [1292] con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la ri-

chiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2357. Acquisto delle proprie azioni. La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate¹.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale [2446]. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma [2394].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona².

¹ Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 7, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33.

² Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2357-bis. Casi speciali di acquisto delle proprie azioni. Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale [2445], da attuarsi mediante riscatto [1470, 2437-*sexies*] e annullamento di azioni;

2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;

3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;

4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni^{1,2}.

¹ Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33.

² Articolo aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30 e così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2357-ter. Disciplina delle proprie azioni. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finchè le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma¹.

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo².

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224.

² Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Tali nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Il testo previgente disponeva: *Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.*

³ Articolo aggiunto dall'art. 10, D.P.R. 10 settembre 1986, n. 30 e così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2357-*quater*. Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni. Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-*ter*, secondo comma, la società non può sottoscrivere azioni proprie¹.

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori [2337] e dai soci fondatori [2341] o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli

effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori [2394, 2628]².

¹ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

² Articolo aggiunto dall'art. 11, D.P.R. 10 settembre 1986, n. 30 e così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2358. Altre operazioni sulle proprie azioni. La società non può [1418], direttamente o indirettamente, accordare prestiti, nè fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.

Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.

Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.

In deroga all'articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357-bis l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società.

L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio [2357-ter].

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effet-

tuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis¹.

¹ Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

2359. Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate [2497 ss.]:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili [2351] nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa¹.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi¹.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati^{2,3,4}.

¹ Vedi D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, recante il Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

² Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

³ Vedi artt. 2, 4, 5, 6 e 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106.

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

V. anche, art. 31, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 3, L. 12 luglio 2011, n. 120 e D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 di attuazione.

2359-bis. Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate. La società controllata non può [1418] acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate [2342].

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate [2359-quater]¹.

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona².

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224.

² Articolo aggiunto dall'art. 6, D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in L. 7 giugno 1974, n. 216 e, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2359-ter. Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante. Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto [2357, comma 4].

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale [2446], con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea [2365] non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315 e così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2359-quater. Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante. Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea [2364], entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter.

Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del

capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315 e così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2359-quinquies. Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante. La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa [2628].

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315 e così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2360. Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni. È vietato [1418] alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2361. Partecipazioni. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche

se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto [2437, 2473].

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio [disp. att. 111-duodecies]¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2362. Unico azionista. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona [2250, comma 4, 2325, comma 2] o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese [2188] una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio¹.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consi-

glio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento [2912 ss.]².

¹ Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

² Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Sezione VI Dell'assemblea¹

¹ Sezione (già § 1 della Sezione VI originaria) così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2363. Luogo di convocazione dell'assemblea. L'assemblea è convocata [2366, 2379] nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2364. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza [2409-*octies*], l'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio [2423 ss.];
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti¹;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata [2367, comma 1, 2369, comma 1, 2386, comma 2, 2401, comma 3, 2446, comma 1, 2447] almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione^{2,3,4}.

¹ Numero così modificato dall'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

² Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

³ V. art. 1, comma 1, D.L. 25 marzo 2011, n. 26, convertito in L. 23 maggio 2011, n. 73 (Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali).

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2364-bis. Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza. Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;

2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;

3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;

4) delibera sulla distribuzione degli utili [2433];

5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti¹.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2364^{2,3}.

¹ Numero così modificato dall'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.